Cause riunite T-158/93 e seguenti

Detlef Brandt e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Cancellazione dal ruolo»

Ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale
1° dicembre 1994 ..... II - 1135

Massime dell'ordinanza

Procedura — Spese — Rinuncia agli atti — Assenza di domanda in merito alle spese — Conclusioni del convenuto che chiede che le sue spese siano poste a carico del ricorrente — Valutazione d'ufficio da parte del giudice comunitario della fondatezza dell'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del convenuto — Condanna della Commissione a sostenere le proprie spese nel caso di ricorrenti che abbiano rinunciato agli atti, qualora la loro azione, volta al risarcimento dei danni subiti nel contesto dell'applicazione del regime delle quote di latte, fosse giustificata nel momento della sua proposizione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)

Se, a norma dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la condanna, in caso di rinuncia, di una parte alle spese sostenute dalla controparte è possibile solo se l'altra parte ha concluso in tal senso, dall'art. 87, n. 5, terzo comma, emerge tuttavia che anche senza una

domanda dell'altra parte in tal senso è possibile ammettere che una parte sopporti le proprie spese. Infatti, se un ricorrente rinuncia agli atti senza presentare domanda in merito alle spese, è senz'altro possibile desumere che egli rinunci a chiedere che le proprie spese siano poste a carico della parte convenuta, ma non che egli sia disposto a rimborsare anche le spese di questa. In ragione del fatto che, in caso di rinuncia agli atti, il giudice decide, senza continuare il procedimento, sulla cancellazione della causa e, se del caso, conformemente al primo comma, prima frase, sulla domanda di liquidazione delle spese presentata dalla parte convenuta, il ricorrente non ha la possibilità di opporsi espressamente a tale domanda in merito alle spese. Per tale ragione, la fondatezza dell'obbligo del ricorrente di sostenere le spese della parte convenuta deve, se del caso, essere valutata d'ufficio, quando lo stato della causa lo consente.

Se emerge che il ricorrente è stato indotto a proporre il ricorso in conseguenza del comportamento della parte convenuta e che non è pertanto giustificato condannarlo a sopportare le spese sostenute dalla parte convenuta, la domanda relativa alle spese presentata dalla convenuta va disattesa anche se il ricorrente, all'atto del ritiro del ricorso, ha rinunciato a presentare una propria domanda in merito alle spese. In un simile caso ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese.

Tale soluzione si impone in quanto si tratta della rinuncia agli atti, senza conclusioni sulle spese, di alcuni ricorrenti che avevano proposto ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento del pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'applicazione di talune disposizioni del regime delle quote di latte. Infatti, al momento della presentazione dei ricorsi, il Consiglio e la Commissione non avevano ancora, come hanno successivamente fatto in una comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, riconosciuto la loro responsabilità e rinunciato ad avvalersi della prescrizione in considerazione del progettato regolamento globale e quindi i ricorsi erano giustificati dalla preoccupazione di far valere pretese il cui fondamento è stato successivamente riconosciuto in occasione delle offerte di risarcimento accettate dai ricorrenti.